

Legge regionale 03 maggio 2024, n. 7

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

(Bollettino Ufficiale n. 5, del 08.05.2024)

Art. 1. (Inserimento dell'articolo 26 quater alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)).

1. Dopo l'articolo 26 ter della l.r. 1/2007, è inserito il seguente:
" Articolo 26 quater

(Intese in materia di attività commerciali)

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali e fermo restando l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e l'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, la Regione stipula intese con i Comuni, dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria e sentite le Prefetture o la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, può istituire, con successivi provvedimenti di Giunta, specifici albi diretti a valorizzare talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

Art. 2.

(Inserimento dell'articolo 144 bis alla l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 144 della l.r. 1/2007, è inserito il seguente:
" Articolo 144 bis

(Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016)

1. Chiunque eserciti attività economiche interdette o senza l'autorizzazione, altro titolo o regime abilitativo previsto nelle intese di cui all'articolo 26 quater, nonché nelle intese di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio con decadenza del titolo. Il trasgressore non può presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attività nell'ambito del territorio individuato dall'intesa per un periodo di un anno dall'accertamento della violazione.

2. Chiunque violi le prescrizioni relative al decoro delle attività economiche, ai requisiti e ai criteri generali e specifici contenuti nelle intese di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 e alla sospensione temporanea dell'attività, con chiusura immediata dell'esercizio fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento alle prescrizioni impartite. In caso di reiterate violazioni il Comune dispone la chiusura dell'attività e la decadenza del titolo. Il trasgressore non può presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attività nell'ambito del territorio individuato dall'intesa per un periodo di un anno dall'accertamento della violazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. ”.

Art. 3.

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.